

**Allegato "B" al n. 2882 di raccolta
STATUTO**

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata

**A.V.A.M.I.C. Associazione Volontariato Assistenza Mutilati
invalidi civili - Ente del Terzo settore"**

in sigla **"AVAMIC - ETS"**

con sede in **Salerno (SA)**, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Art.2) SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione non ha fini di lucro, anche indiretti, apolitica e non è collegata ad alcun partito politico; pienamente osservante, delle regole democratiche, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone invalide, disabili e portatori di minorazioni psico-fisiche. In particolare, l'Associazione, attraverso le attività innanzi indicate intende:

a) assistere tutti gli associati invalidi, disabili e portatori di handicap e, comunque svantaggiati, prestando loro gratuitamente ed a titolo di volontariato le attività associative, erogando servizi, sempre a titolo esclusivamente gratuito, volti a favore di tutti i cittadini in stato di bisogno fisico e morale; anche temporaneamente non invalidi, per tutelare il loro stato di salute e contribuire al loro recupero funzionale psico-fisico.

b) aiutare gli invalidi nell'assistenza, nel recupero, nella ricerca di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale;

c) verificare e, ove possibile, creare loro opportunità di integrazione e di introduzione nel mercato del lavoro, assicurando loro adeguata assistenza per la tutela dei propri diritti.

2.1 Finalità e obiettivi associativi:

1) In particolare, l'associazione, nata con il carattere istitutivo iniziale di associazione privata, ha quale scopo l'ideazione ed elaborazione, l'organizzazione ed il compimento, anche attraverso la materiale attuazione, di attività e di iniziative di alto interesse sociale nei settori:

I) dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

II) della beneficenza;

III) della cultura e della informazione sociale e socio-sanitaria, anche attraverso la pubblicazione e distribuzione di un proprio strumento informativo (giornale);

IV) della tutela dei diritti civili, con particolare riguardo al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, nonchè alla difesa e salvaguardia della dignità degli invalidi civili;

V) della formazione professionale.

Modalità perseguite per raggiungere le Finalità o Obiettivi associativi.

1. L'associazione intende attuare l'attività di volontariato con l'assistere socialmente, moralmente, materialmente, professionalmente, culturalmente i Mutilati Invalidi Civili, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, effettuando prestazioni gratuite in modo libero, spontaneo, per esclusive finalità di solidarietà e di promozione umana, individuale e collettiva, e di progresso civile, etico e sociale.

2. Per raggiungere detti scopi benefici l'Associazione potrà svolgere ogni attività utile a ciò con le modalità ritenute più opportune, nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa prevista al riguardo, sia nazionale che internazionale, Per quanto quest'ultima attinente, e che possono essere determinate/indicate qui di seguito a titolo esemplificativo relativamente a ciascuno degli obiettivi prefissati, di cui al punto 2.1 del presente articolo, e che sono:

I) per l'assistenza Sociale e Socio-Sanitaria, anche mediante attività di Patrocinio e/o Tutela, Morale, attraverso:

A - difesa dei diritti degli appartenenti alla categoria, nei Confronti della Pubblica Amministrazione, degli Enti e delle Aziende di natura Pubblica o delle Aziende Private, per questioni di interessi di natura morale od economica in qualsiasi sede; assistenza, senza fini di lucro, in sede amministrativa per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali specifiche nonché di rappresentanza davanti agli Organi liquidatori di tali prestazioni od a Collegi di Conciliazione.

B - dei problemi riguardanti le varie forme di assistenza alla categoria, al fine di realizzare aggiornamenti adeguati alla realtà del momento;

C-appoggio a provvidenze miranti ad inserire i mutilati invalidi civili nella realtà lavorativa e operativa;

D - assunzione di iniziative intese ad ottenere l'approvazione di provvedimenti legislativi di interesse dei minorati;

E - tutela ed assistenza ai minorati nelle controversie in materia di collocamento e di lavoro;

F - azione Intesa ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e non, alla pari differenti categorie dei minorati.

G - disbrigo di pratiche, per conto di handicappati non in grado di farlo personalmente, per impedimenti o per incapacità, a seguito di loro apposite richieste, inerenti atti e procedimenti presso amministrazioni pubbliche e private, anche attraverso misure e idonei interventi nei

procedimenti riguardanti i loro interessi; fino all'assunzione, anche a mezzo convenzione, ove necessaria, di tipi specifici di tutela anche legale;

H- tutto, si intende, senza fine di lucro per l'associazione e con il solo rimborso delle spese vive da essa sostenute da parte dei volontari addetti all'attività.

II) per la beneficenza, curando:

A-la realizzazione di manifestazioni musicali ed anche sportive;

B - lo svolgimento di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione per la raccolta di adesioni e FONDI (anche attraverso erogazioni liberali in somme di denaro o donazioni di beni o immobili) per la lotta contro malattie dannose alla persona, o perché cancerogene o perché comunque invalidanti; nonché per aiuti umanitari, anche con primarie organizzazioni nazionali ed internazionali;

III) per la cultura e l'informazione sociale e socio-sanitaria, attraverso l'aggiornamento, la consultazione e la diffusione - ove possibile- di documentazioni, pubblicazioni e ho riviste al lupo specializzate volte ad informare sulle attività e modalità di:

A - recupero ed inserimento o reinserimento sociale delle persone affette da minorazioni fisiche psichiche e sensoriali, da qualsiasi causa originate;

B&b Frattino assistenza psicologica, sociale sanitaria dei minorati, degli anziani, dei portatori di qualsiasi tipo di handicap, anche ospedalizzati, degli emarginati, degli emigrati, dei profughi, i quali siano tutti privi di sostegno di un loro nucleo familiare, o comunque siano bisognosi di ulteriori apporti assistenziali, anche particolari per la persona;

IV) per la tutela dei diritti civili, attraverso:

A - un attento controllo del pieno rispetto delle leggi dettate a garantire gli invalidi civili quali portatori di diritti irrinunciabili, pertinenti a tutti i cittadini in quanto lavoratori aventi diritto ad un lavoro od aventi titolo a benefici sostitutivi garantiti dalla costituzione, dalle norme nazionali nonché internazionali, oltre che derivanti da trattati, convenzioni o protocolli L'intesa internazionali a cui il governo della Repubblica italiana abbia aderito o, comunque, siano da ratificare o abbia già provveduto alla ratifica;

B-la sensibilizzazione sulla corretta applicazione:

A) della legge 30 marzo 1971 NX 118 , posta per facilitare la vita di relazione degli invalidi civili, con particolare riguardo all'articolo 27, è a posto il principio generale in base al quale nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; funzione della quale sta è stato emanato il nuovo DPR 4 luglio 1996 nx503,

contenente una serie di prescrizioni tecniche riguardanti le strutture esterne connesse agli edifici pubblici, le caratteristiche strutturali interne, i servizi speciali di pubblica utilità, etc.

b) della legge quadro sull'handicap, 5 febbraio 1992, 104; e di tutte le altre norme dettate in materia.

V) per la tutela del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria, attraverso:

A - il costante aggiornamento e la diffusione, anche a mezzo di un proprio organo di informazione, cartaceo (giornale, periodico, etc.) e/o informatico (CD-rom, etc.) e/o di altra natura, delle norme poste a tutela del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria, affinché l'assistenza volontaria è gratuita agli invalidi e/o disabili diventi davvero un diritto primario e non soltanto un atto etico e, quindi, di beneficenza.

VI) per la tutela dei diritti acquisiti nell'ambito assicurativo-previdenziale, offrendo:

A-assistenza gratuita dei propri iscritti negli adempimenti assicurativi-contributivi, per le pratiche di invalidità civile, che nei servizi di informazione gratuita agli associati.

VII) per la formazione professionale, attraverso:

A-interessamento inopportuna sede per l'istituzione di apposite scuole ed istituti di rieducazione, anche collaborando eventualmente alla preparazione di materiale didattico, per l'intervento, il reinserimento, l'adattamento e l'abbigliamento a scuola;

B-creazione di un proprio od attraverso organismi collegati ad altre associazioni con finalità analoghe, i corsi di addestramento e/o di aggiornamento e/o di formazione professionale, generalizzati e/o personalizzati;

C- interessamento per la creazione o la crescita di appositi reparti all'interno delle aziende;

Di- costituzione, all'interno delle aziende, di posti di lavoro personalizzati ed idonei ad essere quasi dai soggetti invalidi quali addetti alla produzione o ad altri reparti produttivi e/o di servizi anche amministrativi in quanto compatibili.

L'associazione potrà:

A- aderire ed iscriversi ad Albi associativi stazioni che perseguono finalità o scopi compatibili con i fini istituzionali dell'associazione di volontariato;

B-attivare iniziative promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica necessarie agli scopi associativi;

C - promuovere ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, finalizzati all'istruzione e alla aggiornamento professionale ad ogni livello;

Di-stipulare accordi e/o convenzioni con enti pubblici, azioni sociali, creditizie e centri di formazione;

E-organizzare iniziative culturali, incontri professionali, seminari e convenzioni di studio sulle problematiche che riguardano la categoria degli invalidi; tutte le predette attività intendono concorrere al raggiungimento delle finalità di utilità sociale dell'associazione, miranti alla promozione ed alla salvaguardia della dignità della persona invalida, all'assistenza del disabile, al pieno rispetto delle persone appartenenti alla categoria debole ed al loro recupero nella società civile ed anche nel mondo del lavoro. Associazione si propone alle categorie deboli, ai cittadini disabili, invalidi e anziani, in parte o totalmente non autosufficienti, dedicando particolare attenzione alle prestazioni socio-assistenziali-sanitarie e contributive-previdenziali per le quali intende assisterli, analizzando la sua attività alla rimozione e/o alla riduzione delle condizioni di dipendenza e di disagio.

Proprio per il puntuale raggiungimento delle finalità associative, l'associazione non esclude di avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo, nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività di volontariato, od occorrenti a qualificare o specializzare i vari rami del complesso dell'attività.

Previste, Inoltre, convenzioni con enti di patronato e sindacati che per una maggiore tutela dei propri associati, qualora si inventa necessaria tale attuazione.

Quanto sopra In conformità di quanto stabilito dall'articolo 45 della legge 23 12 1978 nx 833 e succ. mod., istituita nel servizio sanitario nazionale (S.S.N.) , che definisce le associazioni di volontariato QUALI " aventi finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale" il quale, dovendo provvedere anche a quanto previsto dal successivo articolo 81 delle altre leggi in materia, provocano i presupposti per il diritto di intervento nei conseguenti procedimenti da parte delle associazioni. è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art.3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art.4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art.5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art.6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art.8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva l'eventuale bilancio dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,

dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è valida, in caso di mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli associati e tutti i membri degli organi associativi.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di curare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di diate; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul

funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) anni. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere,

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più

consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre

riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art.10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente, sempre scelto all'interno del Consiglio direttivo; il Presidente può, altresì, delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art.11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)

esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio ed anche dal cinque per mille delle dichiarazioni dei redditi.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, **è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.**

E' obbligatorio per l'associazione reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce a

l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art.16 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Antonio Vitolo, Raul Apicella Notaio (segue sigillo).